

non solo compiti di controllo delle prescrizioni, ma anche quello di favorire il reinserimento nella società. Infatti, spesso l'uscita dal carcere è fonte di preoccupazione per la prospettiva di vuoto e di solitudine che si percepisce: è pertanto molto importante e significativo che questo provvedimento attribuisca questo compito al servizio sociale.

In questo provvedimento è altresì importante il principio che stabilisce che l'articolo 21 della legge n. 354 del 1975 si applica non solo al lavoro tradizionale, ma anche alla cura e all'assistenza dei figli. In questo provvedimento così limitato vi sono principi importanti che devono essere riaffermati anche in questa discussione.

Il motivo principale che porta alla necessaria approvazione del provvedimento riguarda la necessità di dare a chi è in carcere un segnale forte di speranza. Nell'anno del Giubileo si è data al mondo del carcere l'illusione di provvedimenti quali l'amnistia e l'indulto che poi non sono stati varati.

La mancanza del miracolo ha prodotto una sfiducia nel carcere e una frustrazione molto forte. Se mettiamo insieme il sovraffollamento (perché continua ad esservi) e la frustrazione, abbiamo allora l'immagine plastica di un luogo difficile da governare. È per questo che anche un piccolo provvedimento come quello in esame può però dimostrare che vi è attenzione.

Il Parlamento ha lavorato molto sul carcere, lo ha fatto con molte leggi e molte riforme: da quella sul lavoro in carcere a quella sull'incompatibilità con la detenzione dei malati di AIDS, a quella concernente il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, a tutte le misure previste nell'ultima finanziaria per l'edilizia penitenziaria, per il trattamento e non ultima quella relativa al regolamento che è una base per cambiare la vita quotidiana nelle carceri.

Abbiamo fatto tutto questo, ma le riforme per camminare hanno bisogno non solo di risorse (e la finanziaria le ha date), ma hanno anche bisogno che cam-

mino le teste. E perché ciò avvenga occorre molta convinzione; ci vuole un'adesione di tutti coloro che si trovano all'interno del carcere — dei detenuti e degli operatori —, altrimenti le riforme non camminano.

I miracoli hanno un automatismo ed una immediatezza straordinaria; le riforme invece hanno bisogno di un profondo e costante lavoro e questo perché in un'istituzione come questa, ancor più che in altri luoghi, c'è bisogno del consenso e della convinzione nonché di un clima di partecipazione.

Penso che questo provvedimento, che sta per essere approvato dal Parlamento alla fine dei suoi lavori, rappresenti il segno che vi è attenzione al problema e spinga ad avere fiducia in un cambiamento del carcere al fine di renderlo un luogo trasparente, come abbiamo avuto modo di dire moltissime volte.

Se tutto ciò accadrà, se verrà accolta la proposta della relatrice Serafini di una via più rapida, quella della sede legislativa, tenuto anche conto della discussione sulle linee generali che si è svolta in aula, credo che potremmo far sì che venga festeggiato in un modo diverso da parte di alcune decine di persone, di donne, il prossimo 8 marzo, ricorrenza che è diventata inevitabilmente una tradizione e non un momento rivoluzionario. Quest'anno l'approvazione di tale legge potrebbe farla diventare una festa che rappresenta anche una conquista importante (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-Ulivo*).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: S. 4178 – D'iniziativa dei senatori: Senese ed altri: Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali (approvata dal Senato) (7409) (ore 15,18).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già

approvata dal Senato, d'iniziativa dei senatori: Senese ed altri: Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali.

(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 7409)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo per l'esame degli articoli sino alla votazione finale risulta così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 15 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 35 minuti;

Forza Italia: 34 minuti;

Alleanza nazionale: 33 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 32 minuti;

Lega nord Padania: 31 minuti;

UDEUR: 30 minuti;

Comunista: 30 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 10 minuti; Verdi: 9 minuti; CCD: 8 minuti; Socialisti democratici italiani: 6 minuti; Rinnovamento italiano: 4 minuti; CDU: 4 minuti; Minoranze linguistiche: 4 minuti;

Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

(Discussione sulle linee generali - A. C. 7409)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

L'onorevole Serafini, ha facoltà di svolgere la relazione in sostituzione del relatore, onorevole Olivieri.

ANNA MARIA SERAFINI, *Relatore f.f.*. Signor Presidente, colleghe, colleghi, signor rappresentante del Governo, il provvedimento in esame è volto a concedere al Governo un ulteriore differimento del termine per l'esercizio della delega relativa al completamento del quadro legislativo in materia di trattamento dei dati personali.

La legge 31 dicembre 1996, n. 676, aveva infatti delineato una disciplina della *privacy*, che se, da un lato, aveva permesso all'Italia di raggiungere un livello di tutela del trattamento dei dati personali particolarmente elevato, dall'altro, risentiva di un passaggio normativo senza dubbio brusco e bisognoso nel tempo di aggiustamenti e correzioni di rotta. Questa esigenza — da subito presente al legislatore — aveva trovato risposta nella legge 31 dicembre 1996, n. 676, il cui primo termine di esercizio era fissato al 23 luglio 1998.

Le difficoltà incontrate dal Governo nella fase attuativa, motivate essenzialmente con la vastità e difficoltà della materia, avevano suggerito l'opportunità di un primo differimento del termine che con la legge 6 ottobre 1998, n. 344, era stato prorogato al 31 luglio 1999. Il periodo di proroga è trascorso senza che si sia riusciti ad apportare alla disciplina della *privacy* tutte le correzioni ed integrazioni ritenute necessarie. Per questi motivi, nel provvedimento già approvato

al Senato e attualmente all'esame della Camera, si prevede un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2001 del termine per l'esercizio della delega in oggetto. La proposta di legge, come già stabilito dalla citata legge n. 344 del 1998, prevede il parere delle Camere sui decreti legislativi di attuazione e concede un'ulteriore delega al Governo da esercitare entro il 31 dicembre 2002, volta all'emanazione di un testo unico delle disposizioni sul trattamento dei dati personali. Anche su tale provvedimento è previsto il passaggio parlamentare per l'espressione del parere.

Le motivazioni addotte dalla relazione illustrativa al provvedimento, a giustificazione delle difficoltà del Governo nel rispettare il termine, riguardano sia la molteplicità dei settori interessati alla regolamentazione e la necessità di studiarne le relative discipline, sia l'opportunità di pervenire ad un difficile bilanciamento degli interessi in campo. Di particolare complessità si è, ad esempio, rivelato il settore della pubblica amministrazione dove solo la ricognizione della molteplicità dei trattamenti delle banche dati pubblici e la relativa preparazione dei provvedimenti delegati ha assorbito gran parte del tempo concesso con il differimento del termine di delega. Da qui l'opportunità di un nuovo intervento del Parlamento mirato ad affidare all'esecutivo una terza delega per completare la disciplina sulla *privacy* in numerosi settori quali la sicurezza sociale, il lavoro, Internet, eccetera.

Si ricorda che il termine inizialmente previsto dal progetto di legge presentato al Senato era il 30 giugno 2000. Tuttavia, data la lentezza dell'iter del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento (presentato nel luglio 1999, è stato approvato dalla Commissione giustizia solo il 9 febbraio 2000) nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione giustizia del Senato, tale termine è stato prorogato al 31 marzo 2001 per poi essere ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001 nel corso dell'esame in Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. L'Assemblea è oggi chiamata ad esaminare la proposta di legge che concerne il differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali.

Come è noto, la legge citata tendeva a dare una completa attuazione alla disciplina relativa alla tutela della riservatezza, affidando al Governo la delega per disciplinare i vari settori interessati. Il compito, come è già stato detto dal relatore, si è dimostrato particolarmente complesso ed oneroso. Si tratta, infatti, di intervenire nei settori più diversi studiando le soluzioni più adeguate, settore per settore, in relazione alle diverse problematiche da affrontare. Fino a questo momento si è rivelato importantissimo il contributo fornito dal Parlamento mediante i pareri sui singoli decreti legislativi. Ad oggi, come si è detto, occorre ancora regolamentare importanti settori quali, ad esempio, quello relativo all'utilizzazione dei dati per scopi di sicurezza sociale, per finalità di lavoro e di pagamento; deve essere altresì prevista una disciplina dei dati detenuti dagli organi pubblici. È certamente indispensabile, dunque, un differimento del termine, se si vuole ottenere il risultato di pervenire ad una disciplina finale che consenta effettivamente di tutelare la riservatezza del cittadino così come richiesto dagli impegni che, peraltro, sono stati assunti dal nostro paese in ambito internazionale. È importante fare presto, ma soprattutto bene, se non si vuole esporre a censure il lavoro svolto.

Il Governo, pertanto, auspica una rapida approvazione del testo che è già stato licenziato dal Senato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Donato Bruno. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO. Signor Presidente, sarò brevissimo in quanto la relatrice, che

ringrazio, ed il rappresentante del Governo hanno ampiamente illustrato le motivazioni per le quali si debba necessariamente procedere alla proroga dei termini d'esercizio della delega in questione. È chiaro che verrebbe spontaneo dire qualcosa sull'attività di Governo, ma il Senato ha già ampiamente compreso ed illustrato le difficoltà della materia e, certamente, se ne sono fatti carico i rappresentanti di tutte le forze politiche (basta leggere i nomi dei presentatori del provvedimento per rendersi conto che l'arco parlamentare è interamente rappresentato, trattandosi di un'esigenza colta da tutti).

Anche noi auspichiamo un'approvazione rapidissima di questo provvedimento, anche se riteniamo che a volte — non posso esimermi dal sottolinearlo — il Senato abbia trattenuto molto più del dovuto disposizioni di carattere soltanto temporale, atteso che il Governo stesso aveva presentato al Senato un emendamento che tendeva ad ampliare il contenuto della delega. Credo che ciò abbia fatto perdere un po' di tempo. Oggi ci troviamo nella cosiddetta «zona Cesari- ni»: da parte nostra e credo dell'intera opposizione non vi sono altre considerazioni da svolgere, se non chiedere l'approvazione del provvedimento nel testo trasmesso dal Senato, affinché la proroga, che ci auguriamo sia l'ultima, venga concessa per dare soluzione una volta per tutte, definitivamente, ai problemi avvertiti dalla cittadinanza (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prendo atto che il relatore facente funzioni ed il rappresentante del Governo hanno rinunciato alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione dei progetti di legge: Contento ed altri; Borghezio ed altri; d'iniziativa del Governo: Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento

disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (approvati, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato) (2602-2607-3890-B) e dell'abbinata proposta di legge: Veltri ed altri (6549) (ore 15,25).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei progetti di legge, già approvati, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato, d'iniziativa dei deputati: Contento ed altri; Borghezio ed altri; d'iniziativa del Governo: Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche; e dell'abbinata proposta di legge d'iniziativa dei deputati: Veltri ed altri.

(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 2602-B)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora (15 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 15 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 35 minuti;

Forza Italia: 34 minuti;

Alleanza nazionale: 33 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 32 minuti;

Lega nord Padania: 31 minuti;

UDEUR: 30 minuti;

Comunista: 30 minuti;
i Democratici-l'Ulivo: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 10 minuti; Verdi: 9 minuti; CCD: 8 minuti; Socialisti democratici italiani: 6 minuti; Rinnovamento italiano: 4 minuti; CDU: 4 minuti; Minoranze linguistiche: 4 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

***(Discussione sulle linee generali
- A.C. 2602-B)***

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

L'onorevole Meloni ha facoltà di svolgere la relazione in sostituzione del relatore, onorevole Siniscalchi.

GIOVANNI MELONI, *Relatore f.f.*. Signor Presidente, cercherò di essere molto rapido perché si tratta di un provvedimento importante, tra quelli elaborati dalla Commissione normalmente definita anticorruzione, istituita presso la Camera dei deputati, che torna dal Senato dopo essere stato approvato da questa Assemblea il 19 maggio 1998. Il provvedimento torna alla Camera con modificazioni rilevanti e, per certi aspetti, con miglioramenti.

Nel complesso, ricordo che si tratta di un provvedimento che detta una disciplina nuova del rapporto tra processo penale e procedimento disciplinare, con particolare riguardo agli effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

In sostanza, venendo all'esame degli articoli, l'articolo 1 novella l'articolo 653

del codice di procedura penale, che nel testo in vigore disciplina gli effetti, nel giudizio disciplinare, esclusivamente della sentenza di assoluzione. L'articolo 653 citato, infatti, prevede che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. Viene quindi aggiunto un comma 1-bis all'articolo 653 che ho citato per stabilire che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

L'efficacia della sentenza penale di condanna pertanto, già riconosciuta dall'articolo 651 del codice di procedura penale nel giudizio civile e nel giudizio amministrativo di danno, viene così estesa al procedimento disciplinare, con una previsione che comprende anche l'ipotesi di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, vale a dire il patteggiamento. In tal modo viene codificata la soluzione, sulla quale — sia pure con le incertezze che sono conosciute e con i contrasti che si sono registrati — si è assestata la giurisprudenza sia del Consiglio di Stato sia della Corte di cassazione, nel senso di qualificare la sentenza di condanna a seguito di patteggiamento come una sentenza di condanna senza ulteriori aggettivi, con un effetto sul rapporto di pubblico impiego pari a quello della condanna pronunciata a seguito di dibattimento.

Al comma 1 vengono poi naturalmente apportate una serie di altre modifiche rilevanti, che qui non illustrerò, per l'esigenza di coordinare il dettato normativo esistente con le nuove previsioni che ho appena indicato.

L'articolo 2 — aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato — introduce una modifica al secondo

periodo del comma 1 dell'articolo 445 del codice di procedura penale, cioè negli effetti dell'applicazione della pena su richiesta, premettendo allo stesso le parole « salvo quanto previsto dall'articolo 653, anche », cioè la modifica fatta. Si tratta di esplicitare quindi in modo chiaro che la sentenza di condanna o di assoluzione è anche quella pronunciata a seguito di patteggiamenti e di fare salvi gli effetti di quest'ultima nel giudizio disciplinare anche nel contesto delle disposizioni riguardanti il patteggiamento medesimo.

L'articolo 3 disciplina gli effetti del rapporto di pubblico impiego del rinvio a giudizio del dipendente per delitti contro la pubblica amministrazione. I reati dei quali parliamo, che vengono citati al comma 1 dell'articolo in esame, sono i seguenti: il peculato, la concussione, la corruzione per un atto d'ufficio, la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, la corruzione in atti giudiziari, la corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, nonché la violazione delle leggi finanziarie e la frode alla finanza da parte di un militare della Guardia di finanza, ai sensi della legge che prevede la militarizzazione del personale civile del Corpo della Guardia di finanza. Viene stabilito che « Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti (...) », nel caso in cui venga disposto il rinvio a giudizio nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica per alcuni dei reati che ho appena citato, « l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del

dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza ».

Al comma 2 viene inoltre stabilito che « Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza ».

Come evidenziato anche nella relazione che accompagna il provvedimento per il suo esame all'Assemblea del Senato, si sono effettuate alcune scelte che possono essere riassunte nel modo seguente: non escludere la possibilità che sia disposta la sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni; imporre comunque, salvo i casi in cui la sospensione consegua necessariamente ad un provvedimento restrittivo della libertà personale del dipendente o venga disposta discrezionalmente dall'amministrazione, il trasferimento del dipendente ad un ufficio diverso da quello a cui prestava servizio, senza incidere sul suo *munus* funzionale e sulle sue prospettive di carriera; consentire all'amministrazione per esigenze inerenti alla sua organizzazione di procedere anziché al trasferimento d'ufficio con identità di mansioni, a un trasferimento di sede o all'attribuzione di un incarico differente da quello già svolto; consentire all'amministrazione, qualora per obiettivi motivi organizzativi o in ragione della qualifica rivestita dal dipendente non sia possibile attuare il trasferimento d'ufficio, di porre il dipendente in posizione di aspettativa o di disponibilità con diritto al trattamento economico in godimento, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. In definitiva, restando ferma la possibilità per l'amministrazione di disporre la sospensione in conformità all'ordinamento di appartenenza, il rinvio a giudizio per uno dei

delitti contro la pubblica amministrazione indicati più su determina necessariamente il trasferimento ad un ufficio diverso con funzioni, mansioni e prospettive di carriera corrispondenti a quelle svolte in precedenza e può determinare, a giudizio dell'amministrazione, in presenza di circostanze definite, un trasferimento di sede, l'attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente o il collocamento dello stesso in posizione di aspettativa o di disponibilità. Il trasferimento d'ufficio di sede, l'attribuzione di un incarico differente e il collocamento in aspettativa o disponibilità, sono misure temporanee. Il comma 3, infatti, stabilisce che salvo che i dipendenti chiedano di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni i provvedimenti citati perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione, anche non definitiva, e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che, nel frattempo, non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva.

Nel caso, poi, in cui sia stata pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione, anche non definitiva, l'amministrazione, nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, sentito l'interessato, adotta il provvedimento consequenziali, necessari eventualmente, a ripristinare il suo status o la sua posizione giuridica.

La previsione, accanto alla categoria della « sentenza di proscioglimento », di quella della « sentenza di assoluzione » è stata introdotta nel corso dell'esame del provvedimento presso l'Assemblea del Senato ed è stata motivata dalla considerazione che l'assoluzione è un giudizio conseguente alla fase di merito — nella quale si decide se l'imputato è colpevole o innocente dopo aver valutato gli atti e i fatti di causa — e il proscioglimento si ha quando per una causa di tipo procedurale il processo perisce e muore.

Tuttavia, nel sistema del codice di cui agli articoli 529-532, il *genus* della sentenza di proscioglimento racchiude le *species* delle sentenze di « non doversi pro-

cedere » e di « assoluzione ». Il criterio differenziale tra le due forme di proscioglimento va ravvisato nel tipo di cause che vi danno luogo: la formula dichiarativa del « non doversi procedere » verrà adottata dal giudice nel caso in cui difetti una delle condizioni di procedibilità, nonché quando sussiste una causa estintiva del reato; il giudice adotterà invece la formula assolutoria quando difetta la reità nel merito o la imputabilità o punibilità del prevenuto.

Viene comunque stabilito che, in caso di perdita di efficacia dei provvedimenti adottati in seguito al rinvio a giudizio del dipendente, nei casi previsti dal comma 3 sopra illustrato, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza può non dar corso al rientro.

Il comma 5, infine, aggiunge un comma (1-*bis*) all'articolo 133 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), diretto a disporre che il decreto che dispone il giudizio sia comunicato (oltre che alle altre parti private non presenti all'udienza preliminare, come stabilito dal citato articolo 133, al comma 1), anche alle amministrazioni o enti di appartenenza quanto è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica per alcuno dei delitti contro la pubblica amministrazione citati al comma 1 dell'articolo in esame.

Si tratta di una disposizione di coordinamento con le nuove norme ora illustrate in tema di trasferimento o collocamento in aspettativa del dipendente da parte della pubblica amministrazione in seguito al rinvio a giudizio dello stesso.

L'articolo 4 disciplina gli effetti sul rapporto di impiego pubblico della condanna, anche non definitiva, del dipendente per alcuni dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui all'articolo 3, comma 1: alla condanna non definitiva, ancorché sia concessa la so-

sospensione condizionale della pena si ricollega automaticamente la sospensione dal servizio, che perde quindi il carattere discrezionale che le è proprio nel vigente ordinamento.

La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.

L'articolo 5 disciplina gli ulteriori effetti della condanna del dipendente pubblico per alcuni dei delitti sopra indicati, sul suo rapporto di impiego o di lavoro.

In primo luogo, viene modificato (comma 1) l'articolo 19 del codice penale, concernente le pene accessorie, aggiungendo un numero 5-*bis* qualificante come pena accessoria l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro.

Viene poi inserito nel codice penale (comma 2) l'articolo 32-*quinquies*, per stabilire in quali casi alla condanna del dipendente consegua l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego.

Viene quindi stabilito che, salvo quanto previsto dagli articoli 29 (Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione ai pubblici uffici) e 31 (Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione) del codice penale, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore ai tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, comma 1, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 del codice penale, importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

Tale pena accessoria viene altresì applicata (comma 3), mediante il richiamo dell'articolo 32-*quinquies* del codice penale ora illustrato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, nell'ipotesi di violazione delle leggi finanziarie o frode alla finanza da parte del militare della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941 n.1383 (Militarizzazione del

personale civile e salariato in servizio presso la Regia Guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo).

Va ricordato che la sanzione della « destituzione di diritto », già prevista dall'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), per una serie di delitti di particolare gravità, è stata oggetto di censure ad opera della Corte costituzionale che, con la sentenza del 12 ottobre 1988, n. 971, dichiarava l'illegittimità costituzionale del sopracitato articolo a causa della violazione del principio della necessaria gradualità sanzionatoria, che non può trovare evidentemente applicazione in assenza di una valutazione del caso concreto da effettuarsi nella naturale sede del procedimento disciplinare.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5, sono state così modificate nel corso dell'esame del provvedimento presso l'Assemblea del Senato che, sul punto, ha modificato quanto stabilito in precedenza dalla I Commissione (che collegava l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro a sentenze di condanna per gravi reati); come si evince dal dibattito svoltosi in tale sede, infatti, si è ritenuto che il testo illustrato sia al riparo da eventuali censure di incostituzionalità perché trasforma in pena accessoria la vecchia destituzione e in quanto assicura il rispetto del principio della gradualità della sanzione collegando l'estinzione del rapporto di impiego soltanto ad una condanna alla reclusione in inferiore ai tre anni.

Al di fuori delle ipotesi sopra citate (condanna alla reclusione per un tempo non inferiore ai tre anni per i delitti di cui sopra) nel caso in cui sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna nei confronti del dipendente pubblico, anche se a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata soltanto a seguito di procedimento disciplinare (comma 4).

Il procedimento deve avere inizio, o, nel caso in cui sia già intervenuta la sospensione del dipendente, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare medesimo.

Esso deve poi concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del provvedimento in esame.

L'articolo 6 contiene disposizioni patrimoniali ed incide sul codice penale. Viene inserito l'articolo 335-*bis* diretto a stabilire che, salvo quanto previsto dall'articolo 322-*ter* del codice penale, nel caso di condanna per i delitti previsti al capo I del titolo II del codice (Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi di cui all'articolo 240, comma 1, del codice medesimo: poiché quest'ultimo fa riferimento alla confisca « facoltativa » (Nel caso di condanna può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto), tale disposizione va interpretata nel senso che nelle ipotesi citate la confisca da facoltativa diventerebbe obbligatoria.

Viene poi stabilito che, nel caso di condanna per i delitti di cui al capo I del titolo II del codice commessi a fini patrimoniali, la sentenza sia trasmessa al procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato.

Il comma 3 aggiunge un comma (2-*bis*) all'articolo 321 del codice di procedura penale (Oggetto del sequestro preventivo) diretto a stabilire che nel corso del procedimento penale relativo a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.

Analogamente a quanto sopra stabilito per la confisca, quindi, il comma 2-*bis* dell'articolo 321 renderebbe obbligatorio, nelle ipotesi in esame, il sequestro che è qualificato come facoltativo dal precedente comma 2.

Il comma 4, infine, stabilisce che i beni immobili confiscati ai sensi degli articoli 322-*ter* e 335-*bis* del codice penale sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

L'articolo 7 detta disposizioni in tema di responsabilità per danno erariale. Viene stabilito che la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti pubblici per i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Viene quindi assicurato il collegamento tra fase penale ed eventuale giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti.

L'articolo 8 statuisce la prevalenza delle disposizioni del provvedimento in esame su quelle di natura contrattuale regolanti la stessa materia e prevede che i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima non possano in nessun caso derogare alle sue disposizioni.

L'articolo 9, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 652 del codice di procedura penale, nel senso di estendere l'applicabilità dello stesso anche al giudizio promosso nell'interesse del danneggiato.

L'articolo 10 del provvedimento detta disposizioni transitorie prevedendo l'entrata in vigore della nuova legge e gli effetti e l'applicabilità delle vecchie sanzioni rispetto all'instaurarsi di nuovi procedimenti.

L'articolo 11, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Malgrado le osservazioni che possono essere rivolte al testo in esame, credo sarebbe importante, proprio perché ormai siamo agli ultimi giorni della legislatura, riuscire ad approvarlo perché, tra l'altro, sarebbe l'unico provvedimento anticorruzione. Come è stato sottolineato da parte di molti esponenti di diverse amministrazioni, la materia è meritevole di essere regolata perché, spesso, esse si trovano in condizioni di non avere lo strumento per poter intervenire. Per questa ragione, ne raccomando la sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, l'Assemblea esamina, oggi, un documento di notevole importanza. L'esperienza di questi anni ha evidenziato la necessità di intervenire adeguatamente per la moralizzazione della pubblica amministrazione. La magistratura ha sicuramente svolto il suo compito; tuttavia, in non pochi casi si sono registrati problemi nell'esecuzione della sentenza penale, avuto riguardo agli effetti della stessa in sede amministrativa. Si è reso pertanto necessario un intervento legislativo per chiarire gli effetti dei provvedimenti del giudice penale sui rapporti di impiego dei pubblici dipendenti.

Il progetto di legge intende evitare qualsiasi incertezza. Esso si snoda partendo dalle linee guida che erano state tracciate dalla Corte costituzionale in ordine ai rapporti che devono intercorrere tra la sentenza di condanna penale ed il procedimento disciplinare. Occorre certezza in ordine alle conseguenze sul rapporto di lavoro o di impiego di una sentenza di condanna definitiva per gravi reati contro la pubblica amministrazione.

Ma il provvedimento non si limita certamente a disciplinare unicamente questo sia pur fondamentale aspetto. Opportunamente nel provvedimento in esame si

ha riguardo anche alle problematiche che possono insorgere a seguito di un rinvio a giudizio del pubblico dipendente o a seguito di condanna non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione. Occorre, infatti, che in sede amministrativa siano adottate, ben prima della sentenza di condanna definitiva, tutte le cautele che garantiscano la correttezza dell'operato dell'amministrazione, nel rispetto delle garanzie fondamentali, che sono anche proprie dello stesso funzionario interessato. È anche importante prevedere che la sentenza irrevocabile di condanna debba essere comunicata al procuratore generale della Corte dei conti per gli accertamenti in ordine alla sussistenza di un danno erariale.

Il Senato ha apportato diverse innovazioni rispetto al testo già approvato dalla Camera in prima lettura. Esse, pur essendo significative, non toccano comunque né l'assetto generale né le linee di fondo del provvedimento.

Pertanto, per lo stesso motivo richiamato dal relatore in chiusura della sua relazione, il Governo auspica una rapida approvazione del progetto di legge in discussione, che consente di fare finalmente chiarezza su aspetti di così rilevante delicatezza e, nello stesso tempo, di approvare almeno uno dei provvedimenti posti in essere dalla Commissione anticorruzione, visto che gli altri, per un motivo o per l'altro, purtroppo non hanno avuto un seguito in quest'aula.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Donato Bruno. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO. Signor Presidente, credo che la relazione svolta dal presidente Meloni mi autorizzi a non fare ulteriori chiose al provvedimento, licenziato da questo ramo del Parlamento e che il Senato ha modificato, migliorandolo in talune parti, mentre altre andavano forse meglio chiarite.

Mi riservo di fare una considerazione in relazione ad un argomento che probabilmente non è stato affrontato, ma che il Senato avrebbe dovuto esa-

minare, attesa la mole di interventi che ha ritenuto di apportare al provvedimento. Posso affrontarlo rapidamente dopo aver fatto una considerazione di carattere generale.

In effetti vi era una situazione di confusione interpretativa da parte del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Corte costituzionale ed anche iniziative dei tribunali nei giudizi di merito, i quali, dinanzi a tale materia, difficilmente riuscivano a trovare il bandolo della matassa. Quindi, bene hanno fatto i legislatori, coloro che hanno ritenuto di sottoscrivere la proposta di legge e lo stesso Governo, i quali tutti hanno ritenuto necessario procedere ad un intervento che fosse soprattutto chiarificatore.

Credo che il risultato di tale sforzo possa considerarsi ottimo, nel senso che viene prevista una disciplina che può offrire al magistrato e ai membri delle commissioni di disciplina le linee guida entro le quali devono e possono muoversi, mentre prima ciò era lasciato in gran parte all'interpretazione, determinando quindi la situazione di confusione a cui facevo riferimento.

Seguendo attentamente la relazione fatta dal presidente Meloni, che ringrazio ancora per l'impegno profuso all'interno della Commissione anticorruzione, di cui io faccio parte, mi sono domandato cosa succederebbe nel caso di un dipendente pubblico con due incarichi presso due diverse amministrazioni. Mentre ritengo doverosa l'applicazione pedissequa della normativa che stiamo per approvare, non vi dovrebbero essere conseguenze per il rapporto di lavoro instaurato con altre pubbliche amministrazioni. Mi ponevo l'esempio di un consigliere comunale che allo stesso tempo fosse professore universitario, il quale si sia trovato, per attività di corruzione o concussione, ad essere perseguito per l'attività svolta come consigliere comunale ma senza riflesso sull'attività universitaria. Proprio per casi di questo genere forse avremmo dovuto dare

ulteriori specificazioni per affidare alla magistratura il compito di distinguere ed operare meglio.

Si tratta indubbiamente di una lacuna del testo in esame. Non dico che quella indicata da me sia la soluzione da adottare, anche se ovviamente mi farebbe piacere, ma vorrei conoscere l'opinione del Governo e del relatore. Mi auguro che nel prosieguo del dibattito si faccia chiarezza sul punto, anche perché non vorrei presentare emendamenti al testo che ne comporterebbero l'inevitabile affossamento. Forse una norma interpretativa di questo ramo del Parlamento potrebbe fugare dubbi che non ha soltanto il sottoscritto ma che potrebbero sicuramente avere gli interpreti successivi.

Per quanto riguarda il resto, condivido le osservazioni espresse dal Governo relativamente ad una rapida approvazione del provvedimento. Ci auguriamo che ciò possa realizzarsi perché le esigenze da rispettare non sono solo quelle di chi deve giudicare ma anche e soprattutto quelle di coloro che debbono essere giudicati. Ritengo che il testo in esame sia un valido contributo nei confronti proprio di questi ultimi.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prendo atto che il relatore facente funzioni ed il Governo rinunziano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 4339-B
— **Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato) (7115-B) (ore 15,57).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato: Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.

(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 7115-B)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 25 minuti (15 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 45 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 33 minuti;

Forza Italia: 1 ora e 16 minuti;

Alleanza nazionale: 1 ora e 5 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 32 minuti;

Lega nord Padania: 49 minuti;

UDEUR: 30 minuti;

Comunista: 30 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 10 minuti; Verdi: 9 minuti; CCD: 8 minuti; Socialisti democratici italiani: 6 minuti; Rinnovamento italiano: 4 minuti; CDU: 4 minuti; Minoranze linguistiche: 4 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 7115-B)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Avverto che la X Commissione (Attività produttive) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Manzini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PAOLA MANZINI, *Relatore*. Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame fu approvato dal Senato nella seduta del 14 giugno 2000, fu modificato dalla Camera dei deputati il 10 gennaio 2001 e nuovamente modificato dal Senato della Repubblica il 15 febbraio 2001. La modifica apportata dal Senato riguarda unicamente il comma 3 dell'articolo 10. La questione è relativa alla materia dell'accelerazione delle procedure di liberalizzazione del mercato elettrico. La Camera, con l'introduzione del comma 3, ha inteso irrobustire la parte relativa al decreto legislativo n. 79 del 1999, recante norme di liberalizzazione del mercato elettrico, in vista del rafforzamento della possibilità delle imprese partecipate degli enti locali di estendere l'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni contigui, così come previsto dal comma 5 dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 79.

L'intenzione espressa dalla Camera dei deputati era quella di far accedere in modo automatico le predette imprese alle procedure di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo e quindi fino alla procedura di arbitrato, relativamente all'estensione della rete di distribuzione elettrica a favore delle aziende partecipate degli enti locali.

Ricordo che, come è previsto dal citato articolo 9, comma 5, le richieste sono pervenute entro la data stabilita (31 marzo 2000). Pertanto, non esiste alcuna possibilità che siano depositate altre richieste (da parte della aziende partecipate dagli enti locali, di estensione della distri-

buzione dell'energia elettrica). Facciamo, quindi, riferimento sostanzialmente a cinque richieste pervenute al Ministero dell'industria riguardanti le realtà di Milano, Roma, Brescia, Modena e Trieste. Tuttavia, il Senato — sulla base di un emendamento presentato dal Governo — ha ritenuto di modificare il testo proposto dalla Camera dei deputati, limitando l'accesso automatico al solo comma 3 e non anche al comma 4 e, in definitiva, alle procedure di arbitrato per quanto riguarda la cessione della rete.

Signor Presidente, sulla base del mandato ricevuto dalla X Commissione (nella quale, tuttavia, la stragrande maggioranza dei gruppi che hanno espresso la propria opinione hanno ritenuto di dover sottolineare la bontà del testo approvato dalla Camera), in qualità di relatore propongo di approvare il testo pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ORNELLA PILONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gastaldi. Ne ha facoltà.

LUIGI GASTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione è un provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 2000, che ritorna alla Camera dei deputati con la modifica all'articolo 10, comma 3, introdotta dal Senato e volta a prevedere l'eliminazione della possibilità di accesso alle procedure automatiche, che sostanzialmente avrebbero obbligato l'ENEL a cedere le reti di distribuzione dell'energia elettrica alle società municipalizzate che rispondessero ai requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 79 del 1999.

Tale possibilità derivava dal recepimento dell'emendamento proposto alla Camera dalla maggioranza tramite l'onorevole Rebecchi che, tra l'altro, ha sostenuto con estremo vigore la validità della

sua proposta di modifica durante la discussione della scorsa settimana in Commissione.

Effettivamente, la proposta emendativa dell'onorevole Rebecchi avrebbe potuto cambiare in modo rilevante le disposizioni in materia di liberalizzazione dell'energia elettrica. La cessione obbligatoria per l'ENEL delle reti nelle aree contigue — come richiesto dalle aziende municipalizzate — avrebbe senza dubbio impresso al processo di liberalizzazione un forte impulso. L'ENEL — sostenuta dal Ministero del tesoro — ha però reagito immediatamente, affermando che sarebbe stata costretta a cedere, oltre ai clienti previsti dal decreto legislativo citato, un altro 20 per cento della propria utenza, con una perdita di ricavi che potrebbe raggiungere i 6.500 miliardi e con conseguente drastica riduzione del margine operativo lordo. L'ENEL sostiene inoltre che, cedendo alle municipalizzate, si metterebbe a rischio la tariffa unica nazionale, non potendo contare sui meccanismi di compensazione e, quindi, si andrebbe a costituire un mercato elettrico a due velocità.

Da parte nostra, riteniamo che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati con la proposta emendativa dell'onorevole Rebecchi non avrebbero inciso in modo significativo sulla posizione e sui conti dell'ENEL, mentre siamo convinti che nella realtà il mercato elettrico sia già a due velocità: quella dell'ENEL e quella più lenta delle municipalizzate, che con grandi sforzi dovrebbero entrare nella liberalizzazione, ma che saranno costretti a trattare con l'ENEL per la concessione della rete, subendo la tempistica e i modi dell'ente. L'ENEL, nel frattempo, sta attuando un processo spinto di diversificazione, comperando una società telefonica come Infostrada (con 6 milioni di clienti), fondandone un'altra come Wind (con 6,5 milioni di clienti), accaparrandosi gli Acquedotti pugliesi e mettendo gli occhi su Italgas.

Queste diversificazioni produrranno certamente maggiori ricavi, mentre è importante rilevare che l'offerta congiunta da parte dell'ENEL di almeno due servizi

di pubblica utilità fra elettricità, telecomunicazioni, acqua e gas è, di fatto, concorrenza sleale nei confronti degli altri competitori, in particolare delle aziende municipalizzate, perché queste ultime possono proporre un solo prodotto e a prezzi superiori.

A queste considerazioni si deve aggiungere un altro particolare che sicuramente non avvantaggia la concorrenza, ma solo determinati gruppi che tutti conosciamo. Mi riferisco all'impossibilità per le aziende municipalizzate di acquisire le Genco, visto che la vendita di tali centrali sarebbe effettuata per pacchetti che includono centrali ubicate in regioni diverse; l'*authority* avrà quindi il compito di dare una risposta che tenga in debito conto la posizione dominante dell'ENEL, la libera concorrenza tra imprese, l'auspicato ribasso delle tariffe che questa finta privatizzazione non favorisce e dovrà infine risolvere il problema se la liberalizzazione dell'ENEL debba o meno procedere con grande lentezza.

Tornando alla modifica introdotta dal Governo durante l'iter al Senato, è di tutta evidenza che la medesima è nata da un contrasto fra il Ministero del tesoro, preoccupato dell'integrità patrimoniale dell'ENEL e della distribuzioni di azioni sul mercato mobiliare, ed il Ministero dell'industria, invece indirizzato verso una maggiore liberalizzazione del settore energetico. Alla fine ha prevalso la scelta di sacrificare lo sviluppo del processo di liberalizzazione ed è stata recepita la richiesta del tesoro. A questo riguardo è comunque doveroso precisare che circa 4 milioni di cittadini e molti investitori istituzionali avevano sottoscritto le azioni dell'ENEL in borsa per un ammontare vicino ai 30 mila miliardi di lire, sulla base di dati, programmi e presupposti che poi sono stati cambiati a loro danno; pertanto, l'eventuale ripristino del testo originario, almeno sotto questo aspetto, ha restituito ai risparmiatori un loro sacrosanto diritto.

Per concludere, ritengo che, in relazione al provvedimento in esame, si ponga non solo una questione di contenuti ma

anche una questione politica più generale, che l'andirivieni delle decisioni contraddittorie assunte dalla maggioranza e dal Governo ha ampiamente documentato. È questo il motivo per cui il provvedimento non ci piace.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali sulle modifiche introdotte dal Senato.

Prendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge:

S. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932 – D'iniziativa dei senatori: Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri; D'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto: Riforma della legislazione nazionale del turismo (approvate, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato) (5003-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge già approvate, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato, d'iniziativa dei senatori: Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri; d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto: Riforma della legislazione nazionale del turismo.

GAETANO RASI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO RASI. Signor Presidente, la X Commissione attività produttive, di cui è presente in aula l'autorevole presidente, ha all'ordine del giorno di domani mattina l'audizione dei rappresentanti delle regioni sulle proposte di legge relative alla riforma della legislazione nazionale del turismo, pertanto non sembra che l'iter in Commissione sia terminato. L'audizione è prevista per domani alle 9,30, e logica vorrebbe che non si introducesse una discussione in aula prima che sia esaurita l'acquisizione di elementi per la discussione in sede di Commissione; vediamo invece all'ordine del giorno di oggi proprio questo argomento.

La prego di considerare il fatto che ciò avviene in contrasto con una logica a mio avviso comune, ma anche giuridica. Pertanto, ritengo opportuno svolgere la discussione di questo provvedimento solo dopo la conclusione dell'iter presso la X Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Rasi, mi permetta di farle osservare, in primo luogo, che l'ordine del giorno viene definito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo: pertanto, ritengo sia stato espresso parere favorevole all'inserimento di questo provvedimento all'ordine del giorno da parte della maggioranza dei presidenti di gruppo; in secondo luogo, ciò è stato reso possibile dal fatto che si era ormai concluso l'iter in Commissione con il mandato di riferire assegnato al relatore.

L'audizione a cui lei fa riferimento si svolgerà in sede di Comitato dei nove.

GIANFRANCO SARACA, *Presidente della X Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SARACA, *Presidente della X Commissione*. Presidente, vorrei fare un'ulteriore precisazione. In data 21 luglio 1998, la Conferenza Stato-regioni era già stata ampiamente sentita sull'argomento. In ogni caso, in merito ad elementi nuovi e in ragione di una nota presentata da vari gruppi, l'Ufficio di

Presidenza tenutosi giovedì scorso, in seguito a contatti intercorsi con il presidente della Conferenza Stato-regioni, ha deciso di fissare per domani mattina, alle ore 9,30, l'audizione alla quale interverranno, non potendo essere presente il presidente Ghigo, autorevoli rappresentanti.

In base a ciò che emergerà dall'audizione potremo effettuare tutte le valutazioni del caso, in sede di Comitato dei nove.

(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 5003-B)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora (15 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 15 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 35 minuti;

Forza Italia: 34 minuti;

Alleanza nazionale: 33 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 32 minuti;

Lega nord Padania: 31 minuti;

UDEUR: 30 minuti;

Comunista: 30 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 10 minuti; Verdi: 9 minuti; CCD: 8 minuti;

Socialisti democratici italiani: 6 minuti; Rinnovo italiano: 4 minuti; CDU: 4 minuti; Minoranze linguistiche: 4 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

***(Discussione sulle linee generali
- A.C. 5003-B)***

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.

Avverto che la X Commissione (Attività produttive) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Servodio, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIUSEPPINA SERVODIO, *Relatore*. Signor Presidente, è oggi al nostro esame il provvedimento di riforma della legislazione nazionale del turismo, provvedimento già approvato da questa Camera il 20 dicembre 2000, la quale aveva già profondamente modificato il testo approvato in precedenza dal Senato.

Il Senato ci ha trasmesso il provvedimento con pochissime modifiche; si tratta di modifiche di carattere squisitamente formale: alcune riguardano l'adeguamento a provvedimenti, che, nel frattempo, sono stati approvati dal Consiglio dei ministri e solo due modifiche possono essere considerate di rilievo.

All'articolo 2 il Senato ha, a mio avviso, giustamente ripristinato il testo approvato dalla Commissione, successivamente modificato da questa Assemblea. Si tratta dell'inserimento del riferimento all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, con molta chiarezza, definisce, valorizza, rafforza e consolida il processo di attribuzione alle regioni di competenze in materia turistica. Ha fatto bene il Senato a ripristinare il riferimento al citato articolo 44, perché, come si può verificare, tale articolo determina in maniera chiara, senza cancellare competenze delle regioni, la materia

turistica quale competenza regionale, lasciando allo Stato solo alcune competenze di natura internazionale.

Quindi, in questo senso, l'apprezzamento per la modifica apportata dal Senato conferma l'obiettivo generale del testo già approvato dalla Camera che non vuole in alcun modo interferire in una materia che è di competenza regionale.

All'articolo 4, che concerne la promozione dei diritti del turista, il Senato ha apportato una modifica sostanziale. Tale modifica riprende il decreto legislativo n. 427 del novembre 1998 che riguarda l'acquisizione dei diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili. Ricordo che tale decreto legislativo fu approvato a seguito di una direttiva della Comunità europea (la n. 94/47).

Debbo dire che su questo punto in Commissione si è sviluppato un dibattito, nel corso del quale tuttavia non sono stati presentati emendamenti soppressivi.

La modifica introdotta dal Senato ha sostanzialmente l'obiettivo di tutelare maggiormente l'acquirente. Con questa modifica il Senato dà un'altra definizione di «bene immobile». Su questo punto sono sorte alcune perplessità e sono state formulate delle osservazioni da parte dei colleghi. La Commissione ha ritenuto tuttavia di non proporre alcun emendamento. Nel riferire favorevolmente sul provvedimento (in tal senso è il mandato ricevuto dalla Commissione), pur comprendendo e sottolineando l'esigenza di un ulteriore approfondimento, per la ragione più grande che è quella di approvare il provvedimento prima dello scioglimento delle Camere, rilevo che tutti i gruppi hanno ritenuto di non dover proporre alcun emendamento.

All'articolo 9 e all'articolo 11, concernenti soprattutto la semplificazione e l'abrogazione di norme del testo unico di pubblica sicurezza, il Senato ha fatto bene ad introdurre alcune modifiche perché, pur mantenendo sostanzialmente in piedi l'impianto generale, cioè quello di una maggiore semplificazione e di una abrogazione delle norme anacronistiche che hanno pesato molto sul rapporto tra le